

IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2023/2024

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE PUBBLICA:

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Gavagnin

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE SINDACALE:

RSU
Dalla Costa Valeria
Trifoglio Benfatto Vittorio
Venco Laura

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;

VISTA la Legge 146/90;

VISTO l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;

VISTO l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;

VISTO l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);

VISTO in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;

VISTO il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002- 2003; VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 129 /2018;

VISTO il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007; 3 VISTA la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;

VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;

VISTA l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;

VISTO l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VISTO l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono:

1. L'accordo delle parti;

2. La causa;

3. L'oggetto;

4. La forma;

VI VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018

VISTO l'art. 30 – C.C.N.L. Scuola 2019/21;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

SIGLANO IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO:

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Obiettivi e Strumenti della contrattazione

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Obiettivi delle relazioni sono:
 - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - migliorare la qualità delle decisioni assunte;
 - sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 2 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Ungaretti" di Altissimo.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/2024
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 31 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. L'ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
5. Il Contratto integrativo d'Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sez "albo sindacale".
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

CAPO II: RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 Obiettivi e strumenti



1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di temperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - a) informazione;
 - b) confronto;
 - c) organismi paritetici di partecipazione.

Art. 4 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, sono oggetto di informazione:
 - a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 9 lett. b1);
 - d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 9 lett. b2).

Gli elementi conoscitivi dell'informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all'art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente

Art. 5 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2019/21 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto. Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali. Il confronto si avvia



mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, sono oggetto di confronto le seguenti materie:

1. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 30, c. 9, lett. bl);
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4).
5. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
6. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6)

Art. 7 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.
6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 6 trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo

competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
 10. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
 11. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30 c. 4 lett. ci);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 30 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30. c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, e. 4, lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9)
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. e 10),
i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. cl 1).

Art. 8 - Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

1. In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno sottoscritti, **entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta e** motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa;
2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro;
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale;
4. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l'impossibilità dell'applicazione ex tunc della clausola stessa;
5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla **sezione dell'albo sindacale istituita sul sito della scuola**

Art. 9 Norma di salvaguardia

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. A tal uopo le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse di cui sopra dovessero modificarsi in aumento o in diminuzione nel corso dell'anno, ciò al fine di adeguare la seguente piattaforma economica alla nuova situazione riproponendo la stessa alla variazione realizzata o subita

CAPO III: DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 10 Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica o educativa è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione scolastica o educativa (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane ecc.).
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall'istituzione scolastica o educativa.
3. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l'intero anno scolastico o per periodi dell'anno scolastico, con i seguenti criteri:

Per il personale Ausiliario:

- Rimodulazione dell'orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all'inizio delle lezioni giornaliero nel rapporto non superiore ad 1/4 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
- Rimodulazione dell'orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliero a condizione che il mattino seguente l'ingresso sia in orario congruo con l'espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

Per il personale Assistente Amministrativo:

- Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall'inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l'orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell'orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell'arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3

Art. 11 Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;

“La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la

formazione in servizio." Art. 36 CCNL 2019/21 (comma 1-7).

Le risorse, destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:

- 80% della disponibilità per il personale docente;
- 20% per il personale ATA;

1. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

Art. 12 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)-

Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, si stabiliscono le seguenti condizioni:

- Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle 08:00 alle 13:30 e nelle giornate del Lunedì e mercoledì anche in fascia pomeridiana dalle 14.00 alle ore 17:00
 - Il sabato saranno effettuate entro le ore 14,00
 - La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;
1. Il ricorso ai social (whatsApp...) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità (Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti...), previa autorizzazione. Se social di gruppo saranno rispettati gli orari di cui sopra.
 2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 13 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:

1. Attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all'uso delle tecnologie esistenti;
2. Pianificazione di spesa per l'ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la dematerializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività

TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

CAPO I: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

art.14 Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e Dlgs.245/20 e dell'intera normativa in materia di sicurezza . Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.

2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

art.15 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, come modificato dal Dlgs.245/20 deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico sia come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

art.16 Servizio di prevenzione e protezione

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.

Il Dirigente Scolastico

predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incarichi:

Preposti

- Addetti primo soccorso
- Addetti antincendio

1. Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).

art.17 Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

art.18 Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

art.19 Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

art.20 Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

art.21 I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal O.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

art.22 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall'assemblea del personale dell'istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).

Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

1. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di

lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.

3. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
4. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c. la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
6. La RSU individua un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
8. Entro 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

CAPO II: DIRITTI SINDACALI E L.146/90

Art. 23 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso la sede centrale e sul sito d'istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 24 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Il dirigente scolastico:
 - a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;
 - b) Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni in tutti i plessi e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico della sede centrale, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali, nei plessi in cui è presente attività didattica, viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, prima in base alla disponibilità dichiarate dei singoli collaboratori del plesso interessato in forma scritta e solo successivamente secondo lo scorrimento della graduatoria interna d'Istituto, escludendo dalla medesima coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 25 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 26 – Assemblee

1. Per il personale docente le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Nel caso l'attività sia articolata nell'arco dell'intera giornata, essendo attivato il servizio mensa nei plessi, il termine delle attività va riferito all'orario pomeridiano.
2. Per il personale A.T.A. le assemblee possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie
3. Per le assemblee territoriali si fa riferimento al CCRI del 18/11/2013

Art. 27 – Contingenti minimi di personale in caso di sciopero

Si rimanda a quanto previsto nell'Accordo Provinciale firmato a febbraio 2021, che si allega, sulla base dell'accordo nazionale sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali in data 2 dicembre 2020.

CAPO III CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI DI SERVIZIO ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA

Art. 28 Assegnazione ai plessi docenti

1. Il rispetto della continuità educativo - didattica dovrà essere considerato obiettivo prioritario. Pertanto tutti i docenti hanno diritto di permanere nella sede in hanno operato nell'a.s. precedente, a meno di contrazioni orarie o di cattedre e di trasferimento di indirizzi in plessi nuovi e/o in comuni diversi da quello ove insiste la sede centrale, nonché di passaggio da posto normale a posto "ex organico di potenziamento" al fine di evitare perdenti posto.
2. Nell'assegnazione ai plessi, al fine di assicurare il miglior andamento del servizio scolastico, si terrà conto finchè possibile anche delle specifiche competenze professionali dei docenti, in coerenza con

quanto previsto dalla progettazione didattico – organizzativa elaborata nel piano dell'offerta formativa, anche sulla base delle richieste manifestate dai singoli docenti

3. Il rispetto dei precedenti commi 1 e 2 non impedisce ai singoli docenti di chiedere assegnazione ad altri plessi. Ogni docente potrà essere collocato nel plesso richiesto, compatibilmente con il numero dei posti non occupati in base ai precedenti commi.

4. Le domande di assegnazione ad altro plesso, diverso dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico prima della pubblicazione del Decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi, ovvero al termine delle operazioni di completamento dell'organico

5. I docenti che assumono servizio per la prima volta nell'Istituto, potranno presentare domanda di assegnazione al singolo plesso e/o succursale, per i posti vacanti dopo le sistemazioni dei docenti già appartenenti all'organico del precedente anno scolastico;

6. Le assegnazioni saranno disposte secondo le seguenti fasi:

A. Necessità didattiche (continuità didattica, presenza della materia o dell'indirizzo in un determinato plesso);

B. Assegnazione dei docenti che hanno fatto domanda di essere assegnati ad un determinato plesso scolastico in ordine alla graduatoria interna

C. Assegnazione dei docenti che entrano a far parte dell'organico funzionale dell'istituto per la prima volta in ordine al punteggio di nomina

Su posto vacante, a domanda, il beneficiario della legge 104 ha diritto di precedenza nel Comune di residenza o di residenza dell'assistito.

Art. 29 Utilizzazione dei docenti in rapporto al PTOF

1. Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo che di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati che possa concordare con criteri di ordine didattico e quadri orario deliberati dal collegio dei docenti, anche in relazione all'uso delle quote di autonomia e di flessibilità.
2. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri indicati dal Collegio Docenti, nonché delle diverse professionalità presenti nella scuola e delle disponibilità espresse dai singoli docenti

Art. 30 Assegnazione ai plessi ATA

1. Il Dirigente Scolastico agisce in base alle sue prerogative e competenze, fissate ai commi 2-3-4-5 art.25 D.lgs. 165/2001 novellato dal Dlgs 150/09;
2. Potrà, in ogni caso, tener conto di quanto emergerà nell'assemblea programmatica di confronto, per assegnare il personale ATA alle succursali, sezioni staccate e ai diversi plessi dell'istituto, anche considerando le preferenze dichiarate sui posti effettivamente in organico e della disponibilità espressa per l'eventuale assegnazione degli incarichi;
3. ha la facoltà di modificare, anche nel corso dell'anno scolastico, l'assegnazione ai reparti/plessi dei collaboratori scolastici per garantirne una migliore funzionalità;
4. Nel caso di assenza per cause oggettive (malattia, inderogabili esigenze di famiglia) del collaboratore scolastico, la sua sostituzione viene disposta dal D.S.G.A. con unità di collaboratori in servizio in altri plessi secondo il principio della disponibilità o della rotazione.
5. I collaboratori scolastici di ruolo e non vengono assegnati ai plessi possibilmente prima dell'inizio delle attività didattiche o in seguito, ad organico completo, in base alla dotazione organica, tenendo presente:
 - per quanto possibile l'assegnazione ad un plesso diverso rispetto al luogo di residenza
 - possibile conferma della sede di svolgimento del servizio dell'anno scolastico precedente, in aderenza al principio della continuità della prestazione e delle competenze organizzative in relazione al contesto (personale di ruolo);
 - Conformità dell'assegnazione della sede alle esigenze dell'Istituzione scolastica ricercando l'ottimale utilizzo delle risorse professionali per la realizzazione dell'offerta formativa;
6. - la disponibilità ad effettuare determinati servizi da parte dei collaboratori stessi;

7. - il personale titolare della posizione economica di cui all'art 7 del CCNL 7 dicembre 2005;
8. - la competenza del personale in organico;
9. - precedenza afferente alla 104/92, per la quale l'assegnazione alla sede, nei limiti delle possibilità e della natura dei problemi e dei bisogni cui il PTOF deve rispondere, terrà conto delle esigenze che il personale manifesterà;

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 31 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009
2. I relativi compensi sono a valere sui fondi del progetto al quale collaborazione stessa si riferisce.
3. I docenti in servizio nell'Istituto possono richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico per prestare la propria collaborazione ad altre Istituzioni Scolastiche. Il Dirigente conferisce l'autorizzazione a condizione che lo svolgimento dell'incarico non interferisca con gli obblighi di servizio presso l'amministrazione. La remunerazione dell'incarico non è a carico del FIS dell'istituzione scolastica.

Art. 32 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

4. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
5. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
6. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
7. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi del progetto al quale collaborazione stessa si riferisce.
8. Il personale ATA in servizio nell'Istituto possono richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico – sentito il DSGA – per prestare la propria collaborazione ad altre Istituzioni Scolastiche. Il Dirigente conferisce l'autorizzazione a condizione che lo svolgimento dell'incarico non interferisca con gli obblighi di servizio presso l'amministrazione. La remunerazione dell'incarico non è a carico del FIS dell'istituzione scolastica.

Art. 33 – Criteri per chiusura prefestivi personale ATA

La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente scolastico previa approvazione del Consiglio di Istituto. Le giornate di chiusura prefestiva vanno recuperate mediante diversa articolazione del proprio orario di lavoro o attraverso ore eccedenti. L'amministrazione promuove, in relazione alle esigenze di funzionamento didattico, organizzativo e amministrativo, diverse articolazioni orarie che permettano al personale il recupero per la copertura delle giornate di chiusura prefestiva tra i quali:

- Orario di lavoro articolato in 7,12 h in 5 giorni;
- 36 ore settimanali anziché 35 ore
- Ore eccedenti
- Ferie
- Festività soppresse
- Permessi retribuiti

Art. 34 Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

Tenuto conto che il personale Collaboratore Scolastico operante nei due plessi della scuola dell'infanzia è adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa e che la scuola o plesso è aperta/o per più di 10 ore in (almeno 3) giorni alle 4 unità di tale personale (assunto con contratto a tempo pieno) viene riconosciuto il beneficio dell'art.55 CCNL Scuola (riduzione dell'orario a 35 ore settimanali).

Art. 35 Lavoro a distanza

lavoro agile (art. 14 CNLL 2019/21) le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali della sede dell'ufficio e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale

lavoro da remoto la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio.

Nella fattispecie del lavoro da remoto l'attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l'amministrazione e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio.

L'amministrazione è tenuta alla verifica dell'idoneità del luogo dove viene prestata l'attività lavorativa, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni

CAPO I: CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

NORME GENERALI

Art. 35 – Fondo per la contrattazione integrativa

1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente alimentato da:

1. Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
2. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
3. eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
4. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
5. eventuali contributi dei genitori;

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b.

Art. 36– Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- a. Funzioni strumentali al POF € 3,115,83 + €0,02 (economie a.s.22/23) = € 3.115,85
b. Incarichi specifici del personale ATA € 2.044,43 + €177,15 (economie a.s.22/23) = € 2.221,58

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 37 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 38 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica (art. 22 c. 4 lett. C.2)

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 22 c. 4 lett. C.2, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 16.742,14 per le attività del personale ATA €7.555,45 determinate da accordi presi tra la parti con percentuale docente del 70% e personale ATA del 30%
2. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 39 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, coordinatori di plesso, responsabili orario, ecc.): € 7.687,24
 - b. supporto all'organizzazione della didattica (Funzione strumentale.): € 3.115,85
 - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare: € 7.784,40
 - d. attività d'insegnamento (alfabetizzazione alunni stranieri, corsi di recupero, attività complementari di scienze motorie): € 1.941,62
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate

ASSISTENTE AMMINISTRATIVI

- a. PRESTAZIONE AGGIUNTIVE € 1.442,26 pari a 90 ore
- b. INTENSIFICAZIONE € 446,6 pari a 28 ore

COLLABORATORI SCOLASTICI

- a. PRESTAZIONE AGGIUNTIVE € 1.141,25 pari a 89 ore
- c. INTENSIFICAZIONE € 4.523,75 pari a 392 ore

Art. 40 – Valorizzazione del merito del personale (art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 18)

1. La QUOTA del bonus di premialità spettante al personale Docente e ATA è stabilita secondo il criterio della proporzionalità della dimensione dei rispettivi organici del personale DOCENTE e del personale ATA: 80% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale DOCENTE 20% destinato alla VALORIZZAZIONE del MERITO per il personale ATA suddiviso in 75% a favore del personale collaboratore scolastico e 25% a favore del personale amministrativo;
2. Le risorse del bonus di premialità rientrano all'interno del FIS e sono assegnate come indicato saranno assegnate dal dirigente scolastico sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle

attività curriculari ed extracurriculari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e del Piano annuale delle attività del personale ATA.

Le risorse complessivamente relative al corrente anno scolastico sono pari ad € **9.051,16**.

€ 7.241,15 compresi 0,22 di economie as.22/23 pari a 376 ore per il personale docente; 1.822,05 inclusi 11,82 di economie as.22/23 del personale ATA, di cui 1.366,54 ai collaboratori scolastici pari a 99 ore e 455,51 agli assistenti amministrativi pari a 28 ore.

Art. 41 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 42 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di ore 28 per gli Assistenti Amministrativi e 155 ore per i Collaboratori Scolastici, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 43- Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% al personale ATA distribuito per il 75% agli assistenti amministrativi e per 25 % ai collaboratori scolastici.

Il compenso va corrisposto come di seguito fissato:

- € **1.666,19 pari a 104 ore** 3 unità di personale amministrativo
- € **555,40 pari a 40 ore** 7 unità di collaboratori scolastici

TITOLO QUARTO -

CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO E L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI – A. S. 2023/2024

Materia di cui all'art.22, comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018, come da disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009.

Art. 44– RISORSE

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione dei compensi sono costituite da:
 - stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
 - stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici ATA;
 - stanziamenti previsti per ore eccedenti in sostituzione docenti assenti;
 - stanziamenti previsti per le attività complementare di educazione fisica;
 - stanziamenti previsti per progetti relativi alle aree a rischio;
 - stanziamenti previsti per retribuire la valorizzazione del personale scolastico
 - stanziamenti del Fondo dell'Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - economie del FIS non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti da altre amministrazioni o Enti pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola a seguito di accordi, convenzioni o altro;
2. Per l'a.s. 2023/24



Considerata la mancata retribuzione delle ore eccedenti riferite all'a.s. 2022/2023 per un importo pari a € 4249.48 per il recupero del passivo verranno utilizzate quota parte dell'economie corrispondenti a € 2.779.93 e le ore eccedenti assegnate nell'a.s. 2022/2023 corrispondenti a €1469.55

In considerazione delle decurtazioni di cui sopra le risorse ammontano ad € 51.319,16 + 1.918,04 (economie as 22-23) per un totale 68.100,53 Lordo Dipendente, € 68.100,53 + 2545,26 (economie as 22-23) 70.645,79 Lordo Stato, a queste risorse si aggiungono le funzioni miste proveniente dal comune di Altissimo per un valore _____ e del comune di Crespadoro per un importo pari a 3.344,44 lordo stato. Tali compensi sono distribuite come da tabella sotto riportata:

**TABELLA GENERALE RIASSUNTIVA RISORSE
A.S. 2023-2024**

TABELLA GENERALE RIASSUNTIVA RISORSE a.s. 2023-24		
	Risorse anno scolastico 2023-2024 comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP)	lordo dipendente
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008)	45.095,12	33.982,76
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)	4.134,71	3.115,83
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)	2.712,96	2.044,43
Ore ecced. Sostituzione docenti assenti	1.904,47	1.435,17
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	765,55	576,90
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)	1.476,83	1.112,91
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)	0,00	0,00
Assegnazioni per valorizzazione del merito personale scolastico art. 1 comma 126 L. 13-07-15, n. 107	12.010,89	9.051,16
Assegnazioni art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 24/7/2003, comma 4, CCNL 24/7/2003)	0,00	0,00
TOTALE RISORSE ASSEGNATE AS. 23/24	68.100,53	51.319,16
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale 25/7/2008) – fondo istituzione scolastica DOCENTI	490,94	369,96
Fless. Infanzia -primaria fondo istituzione scolastica DOCENTI	0,00	0,00

VIIC84600C - A8423BA - CIRCOLARI - 0000214 - 05/04/2024 - II.10 - I



docenti prim. e sec. a scavalco fondo istituzione scolastica DOCENTI	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) PTOF - PROGETTI DOCENTI	1.060,62	799,26
Assegnazioni per valorizzazione del merito personale scolastico art. 1 comma 126 L. 13-07-15, n. 107 PERSONALE DOCENTI	0,29	0,22
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - art. 9 CCNL 24/7/03	10,01	7,54
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - ore ecced. sost. pers. assente	0,00	0,00
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - ore Pratica sportiva	17,61	13,27
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - funz. Strum.doc.	0,03	0,02
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - fondo istituzione scolastica ATA	714,99	538,80
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) - inc. specifici pers. Ata	235,08	177,15
Assegnazioni per valorizzazione del merito personale scolastico art. 1 comma 126 L. 13-07-15, n. 107 PERSONALE ATA	15,69	11,82
TOTALE ECONOMIE AS.22-23	2.545,26	1.918,04
TOTALE COMPLESSIVO AS.23/24	70.645,79	53.237,20

VIIC84600C - A8423BA - CIRCOLARI - 0000214 - 05/04/2024 - II.10 - I

Art. 45 – CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE

- I fondi assegnati per le Funzioni Strumentali art. 33; per gli incarichi specifici del personale A.T.A. art 47/62 saranno utilizzati per compensare le attività cui sono destinati.
- Le assegnazioni dei Comuni di Crespadoro e Altissimo per lo svolgimento delle “Funzioni Miste” saranno impiegate per compensare le attività previste e svolte, come da convenzione; (predisposizione refettorio, predisposizione dei tavoli per i pasti, scodellamento e distribuzione dei pasti, pulizia e riordino della mensa e scodellamento della merenda il pomeriggio).
- Il FIS destinato al personale docente e al personale A.T.A., accantonati i compensi dovuti ai Collaboratori del D.S (N. 2) e al DSGA per l’Indennità di Direzione e al sostituto DSGA sarà ripartito come di seguito indicato:

FIS a disposizione a.s. 2023-24	Percentuale docente 70%	Percentuale ATA 30%
€ 23.388,83	€ 16.372,18	€ 7.016,65



Economie a.s. 22-23	economie docenti a.s 22-23	economie ATA a.s 22-23
	€ 369,96	€ 538,80
Totale risorse FIS	€ 16.742,14	€ 7.555,45

La ripartizione delle quote (70% Docenti e 30% ATA) viene confermata.

In sede negoziale si stabilisce di effettuare tale ripartizione come sopra, individuando le cifre complessive per Docenti e ATA.

Il budget per l'a.s. 2023/24 è stato calcolato sulla base dei finanziamenti assegnati.

La suddivisione per il personale Docente e ATA è la seguente:

**TABELLA DI RIPARTIZIONE GENERALE DELLE RISORSE
A.S. 2023-2024**

	Risorse complessive anno scolastico 2023/24	
	Lordo dipendente	Tipologia Docenti/ATA
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art. 9 CC 24/7/03)	€ 1.120,45	
Fondo Istituzione scolastica (FIS. 2023/24) (Somma comprensiva delle economie degli anni precedenti)	€ 16.742,14 € 5.000,00 € 4.804,20 € 789,73 € 1.888,86 € 5.666,59	Compensi docenti Compensi Coll.ri D.S (n.2) Indennità di Direz.al DSGA Indennità di Direz. sost. DSGA Compensi Assistenti.Amm.vi Compensi Coll.ri Scolastici.
Funzioni strumentali al POF (art. 30 CCNL 24/7/03)	€ 3.115,85	Docenti con nomina
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CNL24/7/03) ripartizione: Assistenti Amministrativi € 1.666,69 Collaboratori Scolastici € 555,40	€ 2.221,58	Personale ATA Assistenti Amm.vi Collaboratori Scolastici
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)	€ 590,17	Pratica sportiva
Ore eccedenti sostituiti docenti assenti	€ 1.435,17	Docenti disponibili e
Assegnazioni art. 83, comma 3, lett. a) CCNL 24/7/2003 Funzioni Miste (comuni di Crespadoro e S. Pietro M.)	€ 5.344,44	Collaboratori Scolastici per svolgimento Funzione Miste come da convenzione Enti Locali (Comuni)

TOTALI	€ 48.719,18	
---------------	--------------------	--

Art. 46 – INCOMPATIBILITÀ

- A coloro che ricoprono incarichi quali: funzioni strumentali, incarichi specifici, incarichi di funzioni miste e art. 7 non è attribuito ulteriore compenso a carico del Fondo d'Istituto per attività già previste dai suddetti incarichi.

Art. 47 – MISURA DEI COMPENSI

- I compensi di cui al presente contratto sono al Lordo Dipendente.
- Tutti gli impegni sostenuti sono soggetti a rendicontazione, pertanto, al termine dell'anno scolastico, tutto il personale della scuola sarà tenuto a presentare la dichiarazione fedele delle attività e delle ore aggiuntive prestate.
- Il Dirigente Scolastico fornisce alle OO.SS. territoriali l'informazione successiva circa le effettive attività svolte e le remunerazioni percepite.

Art. 48 - FONDO DI ISTITUTO PERSONALE DOCENTE :
DISPONIBILITA' COMPLESSIVA € **16.742,14**
PROGETTI E ATTIVITA' INSERITI NEL P.T.O.F. € **7.784,40**

Ore aggiuntive di insegnamento, di recupero – compenso tabella 5 CCNL 2006/2009 - comprese le ore di progettazione/coordinamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento - art. 88 CCNL 29.11.2007 comma 1 e comma 2 lett. d)	€ 7.784,40
---	-------------------

Le ore aggiuntive non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico ricevuto, preventivamente autorizzate, possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso o di altro progetto del medesimo plesso. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste non sono retribuite.

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO: € 7.687,24

Tipologia di attività	Criteri di retribuzione	Importo forfettario	Totale forfettario
Referenti Sicurezza-preposti n. 6 docenti	€ 70,00 per ogni preposto in plessi fino a 100 alunni € 80,00 per ogni preposto in plessi oltre i 100 alunni		€ 420,00
Figure sensibili (pronto soccorso – prevenzione incendi) 14 docenti (sono esclusi dal compenso i referenti sicurezza)	€ 40,00 per addetto e tipologia		€ 560,00
N. 8 Coordinatori di plesso	Scuola infanzia di CRESPADORO	€ 288,75	forfettario € 3.330,25
	Scuola infanzia di S.PIETRO	€ 385	
	Scuola primaria di ALTISSIMO	€ 404,25	
	Scuola primaria di CRESPADORO	€ 288,75	
	Scuola primaria di MOLINO	€ 442,75	
	Scuola primaria di S.PIETRO	€ 539	
	Scuola Sec. di I gr. di S.PIETRO	€ 442,75	
	Scuola Sec. di I gr di ALTISSIMO	€ 539	



Responsabili orario	Scuola Primaria € 288.75 x 4 plessi	€ 1155	forfetario € 2.079
	Scuola dell'Infanzia € 173.25 x 2 plessi	€ 346.50	
	Scuola secondaria di I gr € 288.75 x 2 plessi	€ 577.5	
Responsabili laboratori informatici	Scuola Primaria € 77 x 4 plessi	€ 308	forfetario 519.75
	Scuola Sec. di 1°G. € 96.25 x 1 plessi	€ 96.25	
	Scuola dell'Infanzia € 57.75 x 2 plessi	€ 115.50	
Sostituzione colleghi assenti	Scuola infanzia € 19,35	h.8	€ 154,80
	Scuola primaria € 20,02	h. 16	€ 320,32
	Scuola secondaria I° € 29,08	h.10	€ 290,80

Attività retribuite con i fondi per la valorizzazione del merito docenti € 7.241,15			
		Importo forfetario	Totale forfetario
Commissioni: NIV		5 x €115.5	€577.5
Tutor docenti anno di prova		8 x €115.5	€924
Commissione bullismo		7 x €96,25	€673.75
Commissione H		6 x €96,25	€577.5
Commissione Continuità		8 x €96,25	€770
Open Days		30 x €38,50	€1.155
Gruppo sportivo		8 x €96,25	€770
Responsabile sussidi didattici	Scuola Infanzia	2 plessi x €115.5	€231
	Scuola Primaria	4 plessi x €115.5	€462
Responsabile palestra	Scuola Sec. di 1°G	2 plessi x €57.75	€115.50
Responsabile lab. scienze	Scuola Sec. di 1°G	1 plessi x €115.5	€115.5
Responsabile lab. musica	Scuola Sec. di 1°G	2 plessi x €57.75	€115.50
Responsabile aula artistica	Scuola Sec. di 1°G	1 plessi x €115.5	€115.5
Referente orientamento		2 x €134.75	€269.5
Referente bullismo		1 x €134.75	€134.75
Referenti rete infanzia	Scuola dell'Infanzia	2 x €115.5	€231

FLESSIBILITA'/INCARICHI FORFETARI corrispondente: € 1.270,50 a 66 ore

La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione e particolari forme di flessibilità di orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione e all'ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica, previste nel regolamento sull'autonomia scolastica e nei decreti che prevedono la sperimentazione.

Alla flessibilità accede il personale docente che ha prestato servizio per più di trenta giorni continuativi su posto vacante o in supplenza sullo stesso posto, in misura proporzionale all'orario di servizio e al periodo di servizio.

Il compenso verrà decurtato in caso di assenza continuativa di durata superiore a trenta giorni
 Vengono individuate le seguenti attività incentivabili, ciascuna delle quali dà diritto a:

- flessibilità oraria scuola dell'infanzia e primaria per la sostituzione di colleghi assenti anche su più plessi 46 h pari a € 885,50
- docenti di scuola primaria e secondaria a scavalco su più plessi 20 h pari a € 385,00

Il valore dell'unità oraria è fissato in quota di € 19,25 e verrà proporzionalmente ridotto in caso di incapienza o, in caso contrario, incrementato (in base alla consistenza del fondo risultante dalla somma degli importi da corrispondere con il sistema punti) anche con riferimento a eventuali resti dei compensi per le attività aggiuntive.

**FONDO DI ISTITUTO PERSONALE ATA :
 DISPONIBILITA' COMPLESSIVA € 7.555,45**

La quota del fondo relativo all'anno scolastico 2023/24 pari ad € 7.555,45 viene ripartita, come di seguito indicato:

assistenti amministrativi 25% € 1.888,86
 collaboratori scolastici 75% € 5.666,59

Assistenti amministrativi
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI € 1.888,86

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE € 1.442,26 pari a 90 ore

Supporto ad aree che in corso d'anno, a causa di nuove richieste dell'amministrazione aumentano il carico di lavoro	aggiuntive	€ 797,50	forfettario	15,95
Straordinario per particolari esigenze di servizio autorizzato da DSGA e DS per inderogabili esigenze di servizio	aggiuntive	€ 638,00	forfettario	15,95

INTENSIFICAZIONE € 446,60 ore 28

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti	intensificazione	446,60	28	15,95
--	------------------	--------	----	-------

Valorizzazione del merito ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

intensificazione per pratiche non programmate	forfettario		15,95	239,25
straordinario per esigenze di servizio	forfettario		15,95	207,35
TOTALE		28		446,6

Le attività di cui sopra saranno oggetto di specifico incarico e saranno liquidate previa rendicontazione dell'attività svolta.

COLLABORATORI SCOLASTICI € 5.666,59

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE € 1141,25 pari a 89 ore

Figure Sensibili (esclusi i referenti sicurezza)	1 incarichi		aggiuntive	€ 41,25	forfettario	13,75
Supporto segreteria	2 CS		aggiuntive	€ 275,00	forfettario	13,75
Prestazioni aggiuntive per	CS		aggiuntive	€ 825,00	forfettario	13,75

affrontare esigenze straordinarie o contingenti (progetti o sostituzione assenze colleghi) 1 h per intero giorno di restituzione i altro plesso						
---	--	--	--	--	--	--

INTENSIFICAZIONE € 4.523,75 392 ore

Svolgimento di compiti di particolare responsabilità e disagio per alu	CS	Intensificazione	€ 687,50	forfettario	13,75
Gestione magazzino	CS	Scuola infanzia di CRESPADORO € 165 Scuola infanzia di S.PIETRO € 165 Scuola primaria di ALTISSIMO € 110 Scuola primaria di CRESPADORO € 123,75 Scuola primaria di MOLINO € 123,75 Scuola primaria di S.PIETRO € 165 Scuola Sec. di I gr. di S.PIETRO € 165 Scuola Sec. di I gr di ALTISSIMO € 220	€ 1.237,50	forfettario	13,75
Supporto progetti POF	CS	intensificazione	€ 797,50	forfettario	13,75
Gestione buoni pasto, 1h per per plesso secondaria 1h per plesso pel la primaria	CS	intensificazione	€ 825,00	forfettario	13,75
Servizi esterni (posta-banca- comune)/ Assunzioni di ulteriori responsabilità	CS	intensificazione	€ 275,00	forfettario	13,75
Supporto anticipatori Scuola Infanzia	2 CS	Intensificazione san Pietro Mussolino	€ 137,50	forfettario	13,75
Svolgimento attività su classi numerose	4 CS	Scuola infanzia n° alunni ≥ 20 (4 classi)	€ 68,75	forfettario	13,75
Scavalco su più plessi	CS		€ 275,00	forfettario	13,75
piccola manutenzione	CS		€ 220,00	forfettario	13,75

Valorizzazione del merito COLLABORATORI SCOLASTICI

Sostituzione colleghi assenti	forfettario	13,75	825
4 cs Igiene e Assistenza per l'Infanzia	forfettario	13,75	178,75
Primaria di SPM h	forfettario	13,75	68,75
Infanzia di SPM h	forfettario	13,75	68,75
Secondaria di Molino h	forfettario	13,75	82,5
Primaria di Altissimo	forfettario	13,75	68,75
Secondaria di SPM	forfettario	13,75	68,75
totale		13,75	1361,25

le attività di cui sopra saranno oggetto di specifico incarico e saranno liquidate previa rendicontazione dell'attività svolta.

* Servizio prestato per più di trenta giorni continuativi su posto vacante o in supplenza sullo stesso posto, in misura proporzionale all'orario di servizio e al periodo di servizio.

Il compenso verrà decurtato in caso di assenza continuativa di durata superiore a trenta giorni a favore del personale che effettua il servizio.

Anche se non espressamente indicato, i compensi saranno liquidati previa rendicontazione.

**Art. 49 – ASSEGNAZIONI SPECIFICHE****FUNZIONI STRUMENTALI € 3.115,85**

Tipologia di attività	Criteri di retribuzione
Funzioni Strumentali	N 4 funzioni: la somma assegnata sarà suddivisa tra i docenti incaricati in base al carico di lavoro
PTOF e Valutazione	778,96 euro
Inclusione – GLI – BES	778,96 euro
Intercultura	778,96 euro
Continuità	778,96 euro

INCARICHI SPECIFICI : € 2.200,25**Assistenti Amministrativi € 1666,19 pari a 104 ore**

Incarico specifico		
Coordinamento area personale	<i>forfettario</i>	€ 590,15
Coordinamento area acquisti e avvisi	<i>forfettario</i>	€ 446,60
Coordinamento area didattica	<i>forfettario</i>	€ 446,60
Collaborazione DSGA	<i>forfettario</i>	€ 175,45
		€ 1.658,80

Collaboratori scolastici € 555,40 pari a 40 ore

Incarico specifico		
Cura nell'igiene personale scuola dell'infanzia	<i>forfettario</i>	€ 192,50
Supporto alunni H primaria spm	<i>forfettario</i>	€ 68,75
Supporto alunni H infanzia spm	<i>forfettario</i>	€ 68,75
Supporto alunni H secondaria Molino	<i>forfettario</i>	€ 82,50
Supporto alunni H primaria Altissimo	<i>forfettario</i>	€ 68,75
Supporto alunni H secondaria spm	<i>forfettario</i>	€ 68,75

FUNZIONI MISTE € 5.585,72 LORDO STATO

Comune	Tipologia attività	Criteri
Crespadoro € 2.866,72	Servizio mensa infanzia € 2.389,00	N 2 unità
	Servizio mensa scuola Prim. € 955,44	N 1 unità
Altissimo	Servizio mensa primaria Altissimo € 1.000,00 Servizio mensa primaria Molino € 1.000,00	N 5 unità

ORE ECCEDENTI (SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI) € 1.435,17

Tipologia di attività	Criteri di retribuzione
Sostituzione colleghi assenti nei tre ordini di scuola La ripartizione è la seguente: Scuola dell'Infanzia 17 ore Scuola primaria 32 ore Scuola secondaria 16 ore	Retribuzione oraria: Scuola dell'Infanzia : €. 19,35 orarie Scuola primaria: €. 20,02 orarie Scuola secondaria: €. 29,08 orarie

ART. 50 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

I compensi sono liquidati come da disposizioni del competente Ministero.

Nel caso in cui si verificassero avanzi in qualche voce di spesa le parti concordano:

- *Che gli avanzi andranno ad incrementare aree deficitarie di altri comparti, riaprendo il tavolo di contrattazione e confronto nello stesso anno di vigenza del presente contratto*

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificchino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 52 – retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

ART. 53- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si richiamano le disposizioni contenute nel CCNL e CCNI regolanti la materia.

ART. 54 VALIDITA' CONTRATTO

Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 2023 /2024 e continua a produrre i suoi effetti, per la parte normativa, fino alla firma del nuovo Contratto Integrativo di Istituto.

ART. 55 - CONCILIAZIONE

In caso di controversia sull'interpretazione del presente contratto, si farà ricorso alla procedura prevista dal CCNL Scuola del 21.04.2018.

Altissimo,

I CONTRAENTI

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE PUBBLICA:

DIRIGENTE SCOLASTICO LUCIA GRIECO

RSU:

TRIFOGLIO BENFATTO VITTORIO GIOVANNI

DALLA COSTA VALERIA

VENCO LAURA

LA DELEGAZIONE PER LA PARTE SINDACALE:

C.G.I.L. _____ U.I.L. _____

S.N.A.L.S. _____ C.I.S.L. _____

-

VIIC84600C - A8423BA - CIRCOLARI - 0000214 - 05/04/2024 - II.10 - I